

Rapporto

numero

data

Dipartimento

21 febbraio 2018

Concerne

dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio concernente il Decreto di abbandono 14.2.2018 nel procedimento penale contro ignoti, per titolo di abuso di autorità (art. 312 CP), aperto a seguito della segnalazione 25.1.2018 del deputato Matteo Pronzini

Signore e signori deputati,

in data 25.1.2018, il deputato Matteo Pronzini ha trasmesso al Ministero pubblico un esposto attinente ai “privilegi dei membri del Consiglio di Stato e del Cancelliere” intervenuti tra il 1999 e il 2018 (in relazione a indennità, rimborsi spese e “diritti di carica” concessi ai membri del Governo e al Cancelliere).

In data 9.2.2018, il Procuratore generale si è rivolto ai Servizi del Gran Consiglio e alla Cancelleria dello Stato chiedendo di volergli comunicare se il Governo, rispettivamente l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio, intendessero chiedere, conformemente all'art. 101 CPP, accesso agli atti relativi al procedimento penale in corso, in specie di ricevere copia delle decisioni di merito. Con comunicazione dello stesso giorno, l'Ufficio presidenziale ha informato il Procuratore generale delle sua intenzione di avvalersi di tale facoltà.

In data 14.2.2018, il Procuratore generale ha emanato un decreto di abbandono nei confronti di ignoti per il reato di abuso di autorità (art. 319 cpv. 1 let. a CPP). Detto decreto è stato intimato all'Ufficio presidenziale, tramite i Servizi del Gran Consiglio, il giorno successivo. In data odierna, esso è stato trasmesso a tutti i deputati.

Si rammenta al riguardo che, ai sensi dell'art. 322 cpv. 2 CPP, il termine di reclamo – non prorogabile – contro un decreto di abbandono è di 10 giorni dall'intimazione dello stesso. Nel presente caso, tenuto conto dei giorni festivi, il termine scade lunedì 26.2.2018.

Approfondimenti giuridici svolti dall'Ufficio presidenziale con il concorso del Consulente giuridico e del Segretario generale del Gran Consiglio hanno permesso di appurare che, nella presente fattispecie, la competenza di decidere circa l'inoltro, in rappresentanza dello Stato quale potenziale parte lesa ed accusatore privato, di un reclamo avverso il citato decreto di abbandono è del plenum del Gran Consiglio, ritenuto il compito di alta vigilanza sul Consiglio di Stato spettante al Gran Consiglio in virtù dell'art. 57 cpv. 2 Cost. TI, e per applicazione analogica della norma di cui all'art. 20 cpv. 2 della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (RL 2.6.1.1; LResp). Del resto, l'art. 17 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 (LGC) non conferisce, in questo contesto, alcuna competenza decisionale allo scrivente Ufficio presidenziale: da un lato, l'adozione di una decisione circa l'inoltro di un reclamo contro un decreto d'abbandono esula chiaramente dalle competenze organizzative, amministrative e gestionali spettanti a questo Ufficio in virtù del citato disposto; d'altro canto, nessuna disposizione di legge gli attribuisce tale compito

(art. 17 cpv. 6 LGC). Inoltre, l'art. 87 cpv. 2 LGC, riguardante i ricorsi contro decisioni o atti del Gran Consiglio, è manifestamente inapplicabile alla presente fattispecie.

L'Ufficio presidenziale ritiene che la decisione del Gran Consiglio circa l'inoltro di un eventuale reclamo contro il summenzionato decreto debba essere adottata a scrutinio segreto, analogamente alla soluzione prevista dall'art. 20 cpv. 2 LResp. nel contesto del promovimento di un'azione civile contro deputati al Gran Consiglio, Consiglieri di Stato e membri dell'ordine giudiziario. Si ritiene altresì che il requisito della maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio, previsto dalla citata norma per il promovimento di un'azione civile, valga anche per l'impugnazione di un decreto di abbandono.

Si rammenta che, mediante reclamo ai sensi degli art. 393 e segg. CPP, sono censurabili le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti; e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2).

Per quanto gli consti, e ritenuto in particolare che il Procuratore generale indica di aver assunto l'intera documentazione in possesso del Parlamento, della Cancelleria dello Stato e del Controllo cantonale delle finanze, l'Ufficio presidenziale non ha motivo di dubitare che il decreto di abbandono qui in discussione sia fondato su un accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti. Può anche condividere le conclusioni del Procuratore generale circa l'assenza di dolo da parte dei Consiglieri di Stato e l'inapplicabilità dell'art. 312 CP (abuso di autorità) al Cancelliere dello Stato.

L'Ufficio presidenziale propone pertanto al Gran Consiglio di non impugnare, dinanzi alla giurisdizione di reclamo, il citato decreto di abbandono.

Va comunque sottolineato che la rinuncia all'impugnazione non pregiudica in alcun modo l'esercizio dell'alta vigilanza sul Consiglio di Stato in relazione agli aspetti amministrativi della vicenda (ambito nel quale la Commissione della gestione e delle finanze si è del resto già attivata), né eventuali conseguenze civili o amministrative derivanti dalla stessa.

Per l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio

Il Presidente

Il Segretario generale

Walter Gianora

Gionata P. Buzzini